

Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012

Sospensione per pregiudizialità - Termine per la prosecuzione di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest'ultimo si sia concluso. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dall'art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69), l'onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell'istanza di prosecuzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012